



Coni

GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING

n. 18/07

così composto:

Dott. Francesco Plotino	Presidente
Avv. Luca Fiormonte	Vice Presidente
Dott. Luca Amato	Componente giuridico ordinario
Avv. Silvia Chiappalupi	Componente giuridico ordinario
Avv. Luigi Di Maio	Componente giuridico ordinario
Avv. Prof. Luca Maraffioti	Componente giuridico ordinario Relatore
Dott. Antonio Marra	Componente giuridico ordinario
Prof. Ercole Brunetti	Componente tecnico non votante
Prof. Marcello Chiarotti	Componente tecnico non votante
Dr.ssa Diana Bianchedi	Componente tecnico atleta non votante

Decisione:

Sull'appello proposto dalla WADA

Avverso

La decisione della Corte d'Appello Federale della FPI, 24 ottobre 2007

Elga Comastri, pugile tesserato per la Società Le Torri Bologna, veniva sottoposta a controllo antidoping il 20 maggio 2007, in occasione dei Campionati Italiani Assoluti Femminili Dilettanti. Le analisi riscontravano nell'atleta la presenza di Benzoilecgonina e Ecgonina Metilestere, metaboliti della cocaina. La Comastri veniva quindi sospesa, con effetto immediato, dal Giudice Sportivo Nazionale della F.I.P. in data 12 luglio 2007. Il 30 agosto 2007 l'atleta effettuava le controanalisi da lei richieste, le quali confermavano l'esito delle prime.

Veniva ascoltata dall'Ufficio della Procura Antidoping l'8 ottobre 2007 per assumere informazioni. In tale sede la Comastri ammetteva di aver assunto cocaina per via nasale, nei sette giorni precedenti la gara. Riferiva, inoltre, di avere accettato la sostanza vietata, offertale a casa di amici, perché assolutamente convinta che non avrebbe lasciato tracce decorsi tre giorni dalla sua assunzione. Si dichiarava, pertanto, dispiaciuta per l'accaduto.

Con provvedimento del 9 ottobre 2007, la Procura Antidoping deferiva Elga Comastri dinanzi alla Corte d'Appello Federale per l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 10.2 Regolamento Antidoping nella misura ridotta ad un anno di squalifica dall'attività sportiva, ritenendo la negligenza non significativa.

Il 23 ottobre 2007, per conto dell'atleta, l'Avv. Fava depositava una nota difensiva relativa all'udienza fissata per il 24 ottobre 2007. In tale scritto difensivo l'Avv. Fava, oltre a delineare un quadro morale e attitudinale della Comastri, chiedeva alla Corte l'applicazione dell'art. 19.5.1 per totale assenza dell'elemento psicologico e l'annullamento di ogni periodo di squalifica; in via di subordine che la squalifica pari ad un anno venisse ulteriormente ridotta; in via di ulteriore subordine la conferma della sanzione di squalifica per un anno per assenza di colpa o negligenza significativa.

La C.A.F. esaminati gli atti trasmessi dall'Ufficio della Procura Antidoping, sentite le dichiarazioni del Procuratore Antidoping Avv. Francesco Cosenza e le considerazioni dell'Avv. Fava, per conto di Elga Comastri, sospendeva l'atleta dall'attività agonistica per anni uno ritenendo evidente la "mancata consapevolezza di commettere un illecito in sé, assumendo cocaina".

Con atto del 2 novembre 2007 proponeva appello dinanzi al G.U.I. l'Agenzia Mondiale Antidoping, lamentando la mancata applicazione dell'art. 19.2 che prevede due anni di squalifica nel caso venga accertata la presenza di sostanze vietate, negli atleti sottoposti a controlli. La W.A.D.A. non ritiene, infatti, sufficiente la circostanza "della mancata consapevolezza" nell'assunzione di tali sostanze avendo, gli sportivi in generale, il dovere di non violare le norme previste dal Regolamento Antidoping.

In via preliminare, il Collegio ritiene fondata la questione proposta dal Rappresentante della Procura Antidoping del CONI e racchiusa nel quesito se la Procura stessa possa partecipare al procedimento di impugnazione proposto dalla WADA anche se la stessa Procura non ha impugnato il provvedimento. Ciò dal momento che essa continua a mantenere la posizione di parte processuale necessaria anche nella fase di impugnazione, a prescindere dalla circostanza che abbia o meno esercitato la facoltà di impugnare e quali che fossero le conclusioni assunte in precedenza.



Secondo quanto si desume dall'art. 1.1 delle Istruzioni Operative G.U.I., parti indispensabili del procedimento d'appello sono l'U.P.A. e la controparte, vale a dire il *soggetto destinatario del procedimento antidoping*, cui si possono eventualmente aggiungere la Federazione Internazionale e la WADA, "qualora vi abbiano interesse". Il che induce ad attribuire all'U.P.A. ed all'incolpato la qualità di parti necessarie di detto procedimento di impugnazione e quella di parti eventuali agli altri soggetti, i quali, però, diventano interlocutori cui si estende il contraddittorio qualora abbiano impugnato o si siano costituiti nei termini previsti.

Dall'art. 2.1 lett. c) delle Istruzioni Operative del G.U.I. si desume, poi, che tempestiva comunicazione dell'udienza fissata viene inviata "alle parti interessate", senza che possa desumersene alcuna esclusione logico-giuridica in danno dell'U.P.A., con eventuale assorbimento delle facoltà ad essa riservate, in caso di eventuale impugnazione ad opera di altre parti.

Simile conclusione appare inequivocabilmente confortata, infine, dall'espresso disposto dell'art. 3.5 delle Istruzioni Operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping. Ai sensi di tale disposizione, "l'U.P.A., in persona di un suo componente ovvero per il tramite della Procura Federale appositamente delegata, è parte necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi agli Organi di giustizia nei diversi gradi di giudizio".

Restano le perplessità e i possibili conflitti rilevabili in caso di pluralità di esponenti dell'accusa dinanzi a ccdesto Organo, soprattutto qualora i medesimi concludano in modo differente in sede di impugnazione. Ma si tratta di anomalia non risolvibile in questa sede in via interpretativa, privando l'organo dell'accusa del diritto a partecipare al giudizio, pena la violazione del principio di legalità processuale. Essa, semmai, dovrà essere affrontata e risolta sul piano normativo.

Quanto al merito della decisione, una volta escluso di poter ritenere assente ogni colpa o negligenza, ritiene il Collegio che meriti sostanzialmente accoglimento l'appello interposto, dovendosi irrogare una sanzione più grave di quella inflitta in precedenza. Tuttavia, sulla base della peculiarità del caso e del comportamento tenuto dall'atleta; in particolare della piena ammissione dell'addebito, risulta conforme a giustizia applicare



una sanzione contenuta nella misura di anni uno e mesi otto di squalifica, dedotto il presofferto.

P.Q.M.

Il G.U.I., sull'appello proposto dalla WADA avverso la decisione della CAF della Federazione Pugilistica Italiana, in riforma della decisione impugnata aumenta la sanzione inflitta all'atleta Elga Comastri ad anni 1 (uno) e mesi 8 (otto) di squalifica, dedotto il presofferto.

Riserva il deposito delle motivazioni in giorni 40 con il consenso delle parti.

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti, alle Federazioni, Nazionale e Internazionale interessate, e alla WADA.

Roma li 4 dicembre 2007

IL COMPONENTE ESTENSORE

Avv. Prof. Luca Marafioti



IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Plotino

